

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Collaborazione in materia pianificatoria tra Cantone e Comuni

“Il Cantone ha applicato un piano illegale: il documento su siti e paesaggi pittoreschi di Bellinzona è stato adottato in dispregio delle più elementari norme”. Così si esprimeva il quotidiano La Regione nell’edizione di mercoledì 3 ottobre 2007 dando ampio risalto (prima pagina e rimando alla cronaca di Bellinzona) alla recente decisione del Consiglio di Stato sul ricorso inerente il diniego dell’autorizzazione a costruire di tre palazzine in via Murate a Bellinzona. L’intricata vicenda che si protrae da alcuni anni pone alcuni interrogativi sul ruolo e la funzione delle istanze preposte all’esame delle domande di costruzione.

Il Consiglio di Stato (che prima si oppone) *accoglie il ricorso* ritenendo illegali i preavvisi e l’opposizione dipartimentali che a suo tempo erano stati alla base del diniego della licenza.

È il fatto dell’illegalità nella quale si sono mosse le istanze dipartimentali (per la precisione l’ufficio dei beni culturali, la sezione della pianificazione urbanistica e la commissione delle bellezze naturali e del paesaggio) che in ultima analisi risultano determinanti per la fase decisionale, a spingermi a porre alcune domande al CdS.

1. Esiste verifica o controllo qualsiasi sui metodi e i criteri usati dalle istanze, in particolare quelle citate sopra, per emettere giudizi spesso pesanti e lesivi? Se sì, quali?
2. Riguardo al fatto di essersi basati (da parte dei funzionari) su documenti non solo non approvati dalle istanze competenti, ma nemmeno esistenti al momento dell’esame, mentre il cittadino deve conoscere vita e miracoli dell’intero corpo legislativo, non crede il CdS che sia ora di riflettere sul procedere dei vari documenti specie quelli di tipo pianificatorio?
3. La vicenda solleva anche il problema della collaborazione in materia pianificatoria Cantone - Comuni: le decisioni (imposizioni?) del Cantone (in questo caso particolare poi smentite con l’evasione del ricorso) difficilmente possono essere contestate dal comune, nemmeno in nome e nel rispetto dell’autonomia comunale. Non pensa il CdS di prendere maggiormente in considerazione l’autonomia comunale in particolare in materia di problematiche con incidenza territoriale?
4. L’approvazione cantonale di un piano regolatore comunale non dovrebbe essere sufficiente per evitare di passare ancora una volta dall’ufficio dei beni culturali e la commissione delle bellezze naturali e del paesaggio? Nella (lunga) procedura di approvazione dette commissioni non sono coinvolte?
5. A conoscenza del CdS, risultano altri casi come quello citato?
6. Il Consiglio di Stato cosa intende fare e quali provvedimenti adottare affinché casi del genere non si ripetano?

RICCARDO CALASTRI